



INFORMAZIONI SOCIETARIE

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA



G5F4X0

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA ADRIATICO 2 CAP 20162
Indirizzo PEC	altreconomia@pec.confcooperative.it
Numero REA	MI - 1605686
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	12973030153
Forma giuridica	societa' cooperativa impresa in fase di aggiornamento

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 12973030153 Data di iscrizione: 28/07/2020 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 03/12/1999
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	SCOPO MUTUALISTICO: LA COOPERATIVA E' RETTA E DISCIPLINATA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA' PREVALENTE, DI CUI AGLI ARTICOLI 2512 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, SENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA E VOLTA A PERSEGUIRE LA FUNZIONE ...
Poteri da statuto	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL'INCARICO E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE ESSENDO DOTATO DI OGNI POTERE DI ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 12973030153
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data iscrizione: 28/07/2020

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/11/2007

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 03/12/1999

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

SCOPO MUTUALISTICO: LA COOPERATIVA E' RETTA E DISCIPLINATA SECONDO IL PRINCIPIO DELLA MUTUALITA' PREVALENTE, DI CUI AGLI ARTICOLI 2512 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, SENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA E VOLTA A PERSEGUIRE LA FUNZIONE SOCIALE PROPRIA DELLE COOPERATIVE. LO SCOPO DELLA COOPERATIVA E' QUELLO DI PERSEGUIRE LO SCAMBIO MUTUALISTICO TRA COOPERATIVA E SOCI AVVALENDOSI PREVALENTEMENTE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOCI MEDESIMI. CONSIDERATI I REQUISITI E GLI INTERESSI DEI PROPRI SOCI LA COOPERATIVA SI PROPONE DI: 1. DARE SPAZIO A UN'ALTRA CONCEZIONE DELL'ECONOMIA CHE, A PARTIRE DAI BISOGNI INSODDISFATTI DEI POVERI DEL MONDO E DALLA RESPONSABILITA' VERSO LE GENERAZIONI FUTURE, SI ORIENTA VERSO LA SOBRIETA' E LA GIUSTIZIA, SAPENDOLE CONIUGARE CON LA PIENA OCCUPAZIONE, CON LA PARTECIPAZIONE E IL SODDISFACIMENTO, PER TUTTI, DEI BISOGNI FONDAMENTALI. 2. DARE VISIBILITA' E SPAZIO A STILI DI VITA E INIZIATIVE PRODUTTIVE, COMMERCIALI E FINANZIARIE ISPIRATE AI PRINCIPI DI SOBRIETA', EQUITA', SOSTENIBILITA', PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETA'. IN QUESTO, PARTICOLARE ATTENZIONE SARA' DEDICATA AI TEMI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, DELLA FINANZA ETICA, DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ALLE DIVERSE FORME DI ECONOMIE POPOLARI AL SUD E AL NORD DEL MONDO. 3. CONTRIBUIRE A COSTRUIRE UN NUOVO "SENTIRE COMUNE", DOVE L'IDEA DI BENESSERE DIPENDA MENO DALLE PROPRIETA' E DAI CONSUMI E DOVE SIA INVECE RIVALUTATO IL SENSO DELLA QUALITA' DELLA VITA, DI UN AMBIENTE SANO, DELLE RELAZIONI AFFETTIVE E SOCIALI, DEL BENE COMUNE. 4. CONOSCERE, ANALIZZARE E INTERVENIRE SULLE GRANDI SCELTE ECONOMICHE E FINANZIARIE, LA' DOVE SI GIOCANO I DESTINI DI INTERI POPOLI E NAZIONI, LA' DOVE I POTERI FORTI OPERANO NELLA DIMENTICANZA O NEL DISPREZZO DELL'UOMO. 5. OPPORSI AL "PENSIERO UNICO" E FARE EMERGERE GLI INTERESSI DI PARTE DIETRO LE IDEOLOGIE ECONOMICHE DOMINANTI. 6. ANALIZZARE I COMPORTAMENTI DELLE IMPRESE PRODUTTIVE, COMMERCIALI E FINANZIARIE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MULTINAZIONALI, PERCHE' LA' DOVE LE DIMENSIONI, GLI INTERESSI E IL POTERE ECONOMICO SONO PIU' GRANDI, LE RICADUTE SONO SPESSO SCONVOLGENTI ED E' PIU' FREQUENTE CHE I CRIMINI CONTRO L'UOMO E L'AMBIENTE PASSINO SOTTO SILENZIO. 7. ORIENTARE LE SCELTE DELL'OPINIONE PUBBLICA E FAR PRENDERE COSCIENZA DEL POTERE REALE CHE E' INSITO NEI NOSTRI GESTI QUOTIDIANI E DELLA RESPONSABILITA' CHE NE DERIVA. 8. ANALIZZARE LA STORIA SOCIALE, AMBIENTALE E COMMERCIALE DEI PRODOTTI PER ORIENTARE LE SCELTE DEI CONSUMATORI. 9. DARE VOCE ALLE CAMPAGNE E ALLE RETI DI RESISTENZA ORGANIZZATE A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE PER OPPORSI ALLE SCELTE ECONOMICHE DELLE IMPRESE E DEI CENTRI DI POTERE CHE ATTENTANO AI DIRITTI UMANI, SOCIALI E POLITICI. 10. PROMUOVERE COMPORTAMENTI E PROVVEDIMENTI A DIFESA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE, DELLA DIGNITA' UMANA, DELLA DEMOCRAZIA ECONOMICA. NEL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI OBIETTIVI LA COOPERATIVA OPERA AL FINE DI VALORIZZARE IL LAVORO DEI PROPRI SOCI LAVORATORI CON LA FINALITA' DI GARANZIE NELLA CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA, NELL'OFFERTA DELLE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 142/2001. LA COOPERATIVA PUO' OPERARE ANCHE CON TERZI. LA COOPERATIVA SI PROPONE ALTRESI' DI PARTECIPARE AL RAFFORZAMENTO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO. OGGETTO SOCIALE: CONSIDERATA L'ATTIVITA' MUTUALISTICA DELLA SOCIETA', COSI' COME DEFINITA ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, NONCHE' I REQUISITI E GLI INTERESSI DEI SOCI COME PIU' OLTRE DETERMINATI, LA COOPERATIVA HA COME OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': A) IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI SOCI IN CAMPO EDITORIALE; B) LA PRODUZIONE, LA VENDITA, ANCHE PER CORRISPONDENZA E/O SU CATALOGO, LA DISTRIBUZIONE DI LIBRI, PERIODICI, RIVISTE E GIORNALI, PURCHE' NON QUOTIDIANI, ANCHE IN FORMA MULTIMEDIALE E/O TRAMITE OGNI TECNOLOGIA TELEMATICA QUALE BANCHE DATI, INTERNET, ECC., ALLA CUI REALIZZAZIONE POSSANO CONCORRERE LE VARIE CAPACITA', ESPERIENZE, E PROFESSIONALITA' DEI SOCI; C) OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO TRA I VARI SOCI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA CONNESSA CON LA PROPRIA ATTIVITA' EDITORIALE A MEZZO DI PUBBLICAZIONI CULTURALI, CONFERENZE, MOSTRE, ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E DI CORSI DI FORMAZIONE E OGNI ALTRO MEZZO RITENUTO UTILE E OPPORTUNO; D) ATTIVITA' DI RICERCA SUI TEMI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE UTILI AI SINGOLI SOCI PER LO SVOLGIMENTO DELLE LORO ATTIVITA', O RICHIESTI DA TERZI PER UN UTILIZZO CHE NON SIA IN CONTRASTO CON LE FINALITA' DELLA COOPERATIVA DI CUI ALL'ART.3. LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA ED AFFINE A QUELLE SOPRA ELENCAE, NONCHE' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI CONTRATTUALI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, INDUSTRIALE, COMMERCIALE E FINANZIARIA (CON ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' FINANZIARIA RISERVATA DI CUI ALLE LEGGI N. 1 DEL 2 GENNAIO 1991, N. 197 DEL 5 LUGLIO 1991 E D. LGS. N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993) NECESSARIE E/O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, E COMUNQUE SIA INDIRECTAMENTE CHE DIRETTAMENTE ATTINENTI AI MEDESIMI, NONCHE', FRA L'ALTRO, PER LA SOLA INDICAZIONE ESEMPLIFICATIVA: A) ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN IMPRESE, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE E

COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE; B) COSTITUIRE ED ESSERE SOCIA DI SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA, ANCHE COOPERATIVA, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI DELLA COOPERATIVA, NONCHE' STIPULARE CONTRATTI AL FINE DI PARTECIPARE A GRUPPI COOPERATIVI PARITETICI DI CUI ALL'ART. 2545-SEPTIES DEL C.C.; C) DARE ADESIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ORGANISMI ECONOMICI, CONSORTILI E FIDEIUSSORI DIRETTI AD AGEVOLARE GLI SCAMBI, GLI APPROVVIGIONAMENTI ED IL CREDITO; D) PROMUOVERE E STIMOLARE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI ISTITUENDO UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI, LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' PERTANTO TASSATIVAMENTE VIETATA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO SOTTO OGNI FORMA; E) COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O IL POTENZIAMENTO AZIENDALE, NONCHE' ADOTTARE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31/01/1992, N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE; F) EMETTERE OGNI ALTRO STRUMENTO FINANZIARIO PARTECIPATIVO E NON PARTECIPATIVO SECONDO LA DISCIPLINA PREVISTA NELLO STATUTO. TUTTE LE ATTIVITA' DEVONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO; IN PARTICOLARE, LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DEBBONO ESSERE SVOLTE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA, NONCHE' NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITA' RISERVATE AD ISCRITTI A COLLEGI, ORDINI O ALBI PROFESSIONALI.

Poteri

poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL'INCARICO E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE ESSENDO DOTATO DI OGNI POTERE DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E DELLA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI NECESSARI ED OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. SPETTA INOLTRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI DELIBERAZIONI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505 - BIS C.C.; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE; - GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. IN TALI CASI SI APPLICA L'ART. 2436 DEL CODICE CIVILE. GLI AMMINISTRATORI POSSONO NOMINARE TRA I LORO MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, FISSANDO LE RELATIVE ATTRIBUZIONI E LA RETRIBUZIONE. NON SONO DELEGABILI LE MATERIE PREVISTE DALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, I POTERI IN MATERIA DI AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI E LE DECISIONI CHE INCIDONO SUI RAPPORTI MUTUALISTICI CON I SOCI. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO. IL PRESIDENTE PERCIO' E' AUTORIZZATO A RISCOUTERE, DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DA PRIVATI, PAGAMENTI DI OGNI NATURA ED A QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE LIBERATORIE QUIETANZE. EGLI HA ANCHE LA FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, ED IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALTRESI' AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI. IL PRESIDENTE, PREVIA APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, POTRA' CONFERIRE SPECIALI PROCURE, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, AD ALTRI AMMINISTRATORI OPPURE AD ESTRANEI, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME LEGISLATIVE VIGENTI AL RIGUARDO.

VEDANSI ARTICOLI 18, 19, 21, 25 E 27, DELLO STATUTO SOCIALE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di limitazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2020 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-07-2020

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 12973030153

ALLEGATO D DEL N. 3266/18364 DI REPERTORIO	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 - Denominazione e sede	
E' costituita con sede nel Comune di Milano (MI) la Società	
cooperativa denominata "ALTRA ECONOMIA - Società Cooperati-	
va".	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per	
azioni.	
La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi se-	
condarie e di trasferire la sede sociale nel territorio na-	
zionale compete all'organo amministrativo.	
Si applica in tali casi l'art. 2436 del Codice Civile.	
Art. 2 - Durata	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 - Scopo mutualistico	
La Cooperativa non ha scopo di lucro è retta e disciplinata	
secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli	
1	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di	
	speculazione privata ed è volta a perseguire la funzione so-	
	ciale propria delle cooperative.	
	Lo scopo della cooperativa è quello di perseguire lo scambio	
	mutualistico tra cooperativa e soci avvalendosi prevalentemente	
	delle prestazioni lavorative dei soci medesimi.	
	Considerati i requisiti e gli interessi dei propri soci la	
	cooperativa si propone di:	
	1. Dare spazio a un'altra concezione dell'economia che, a	
	partire dai bisogni insoddisfatti dei poveri del mondo e	
	dalla responsabilità verso le generazioni future, si orienta	
	verso la sobrietà e la giustizia, sapendole coniugare con la	
	piena occupazione, con la partecipazione e il soddisfaci-	
	mento, per tutti, dei bisogni fondamentali.	
	2. Dare visibilità e spazio a stili di vita e iniziative	
	produttive, commerciali e finanziarie ispirate ai principi	
	di sobrietà, equità, sostenibilità, partecipazione e solidari-	
	età. In questo, particolare attenzione sarà dedicata ai	
	temi del commercio equo e solidale, della finanza etica,	
	della cooperazione internazionale e alle diverse forme di	
	economie popolari al Sud e al Nord del mondo.	
	3. Contribuire a costruire un nuovo "sentire comune", dove	
	l'idea di benessere dipenda meno dalle proprietà e dai con-	
	sumi e dove sia invece rivalutato il senso della qualità	
	della vita, di un ambiente sano, delle relazioni affettive e	
	2	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	sociali, del bene comune.	
	4. Conoscere, analizzare e intervenire sulle grandi scelte economiche e finanziarie, là dove si giocano i destini di interi popoli e nazioni, là dove i poteri forti operano nella dimenticanza o nel disprezzo dell'uomo.	
	5. Opporsi al "pensiero unico" e fare emergere gli interessi di parte dietro le ideologie economiche dominanti.	
	6. Analizzare i comportamenti delle imprese produttive, commerciali e finanziarie, con particolare riferimento alle multinazionali, perché là dove le dimensioni, gli interessi e il potere economico sono più grandi, le ricadute sono spesso sconvolgenti ed è più frequente che i crimini contro l'uomo e l'ambiente passino sotto silenzio.	
	7. Orientare le scelte dell'opinione pubblica e far prendere coscienza del potere reale che è insito nei nostri gesti quotidiani e della responsabilità che ne deriva.	
	8. Analizzare la storia sociale, ambientale e commerciale dei prodotti per orientare le scelte dei consumatori.	
	9. Dare voce alle campagne e alle reti di resistenza organizzate a livello internazionale e nazionale per opporsi alle scelte economiche delle imprese e dei centri di potere che attentano ai diritti umani, sociali e politici.	
	10. Promuovere comportamenti e provvedimenti a difesa dell'ambiente, della salute, della dignità umana, della democrazia economica.	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	La Cooperativa offrirà ai propri soci contenuti coerenti con	
	gli scopi sopra descritti in modo da favorire lo sviluppo di	
	un sentire comune e di un movimento critico unitario capace	
	di proporre alternative serie e concrete per uno sviluppo	
	sostenibile. Offrirà inoltre alle realtà del terzo settore	
	socie la possibilità di comunicare le proprie esperienze fa-	
	vorendo scambi sinergici e virtuosi con realtà che perseguo-	
	no finalità analoghe.	
	Nel perseguimento dei propri obiettivi la cooperativa opera	
	al fine di valorizzare il lavoro dei propri soci lavoratori	
	con la finalità di garanzie nella continuità di occupazione	
	lavorativa, nell'offerta delle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali e nel rispetto delle disposi-	
	zioni di cui alla Legge 142/2001.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al raffor-	
	zamento del Movimento Cooperativo.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	
	a) il coordinamento dell'attività dei soci nel campo edito-	
	riale e della comunicazione;	
	b) l'informazione sui temi oggetto dello scopo istituzionale	
	4	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	c) la produzione, la vendita, anche per corrispondenza e/o	
	su catalogo, la distribuzione di libri, periodici, riviste e	
	giornali, purché non quotidiani, anche in forma multimediale	
	e/o tramite ogni tecnologia telematica quale banche dati,	
	Internet, ecc., alla cui realizzazione possano concorrere le	
	varie capacità, esperienze, e professionalità dei soci;	
	d) l'azione di collegamento tra i vari soci per la diffu-	
	sione della cultura connessa con la propria attività edito-	
	riale a mezzo di pubblicazioni culturali, conferenze, mo-	
	stre, organizzazione di convegni e di corsi di formazione e	
	ogni altro mezzo ritenuto utile e opportuno;	
	e) la ricerca sui temi di ordine economico e sociale utili	
	ai singoli soci per lo svolgimento delle loro attività, o	
	richiesti da terzi per un utilizzo che non sia in contrasto	
	con le finalità della cooperativa di cui all'art.3.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e	
	finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria ri-	
	servata di cui alle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197	
	del 5 luglio 1991 e D. LGS. n. 385 del 1 settembre 1993) ne-	
	cessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai	
	medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esem-	
	5	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale: 12973030153

Statuto aggiornato al 31-07-2020

	plificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;	
	b) costituire ed essere socia di società per azioni e a re-	
	sponsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conse-	
	guimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché sti-	
	pulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi	
	paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;	
	c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi eco-	
	nomici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	d) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disci-	
	plinata da apposito regolamento, per la raccolta di presti-	
	ti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
	blico sotto ogni forma;	
	e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della leg-	
	ge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed in-	
	tegrative;	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	f) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e	
	non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presen-	
	te statuto.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri-	
	spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in par-	
	ticolare, le attività di natura finanziaria debbono essere	
	svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia , non-	
	ché nel rispetto della normativa in tema di attività riser-	
	vate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci ordinari le persone	
	fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) soci fruitori - che beneficiano direttamente dell'atti-	
	vità editoriale realizzata dalla cooperativa.	
	Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci ordinari le	
	persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e	
	le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica,	
	7	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative, e che, non avendo inte-	
	ressi contrastanti con quelli della società, ne condividano	
	le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al	
	loro perseguimento.	
	Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla	
	Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indi-	
	cate.	
	Non possono essere ammessi soci gli interdetti, gli inabili-	
	tati, i falliti non riabilitati.	
	Art. 6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedu-	
	te;	
	c) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il	
	cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma	
	di Euro centomila;	
	d) l'impegno al versamento, senza indugio, delle azioni sot-	
	toscritte;	
	8	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali;	
	f) la specifica categoria cui intende essere iscritto;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del-	
	la clausola arbitrale contenuta negli artt. 49 e seguenti	
	del presente statuto.	
	Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o asso-	
	ciazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a	
	quanto sopra previsto ai punti b), c), d) ed e), la ragione	
	sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede le-	
	gale, il numero di codice fiscale, l'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qua-	
	lità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Per tale categoria di soci il numero minimo delle azioni che	
	si propone di sottoscrivere non può essere inferiore a 20.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-	
	stico e l'attività economica svolta, assegnando il socio al-	
	la specifica categoria dei soci cooperatori.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato con indicazione del termine entro il quale il	
	socio deve provvedere al versamento dell'importo delle azio-	
	9	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	ni che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'even-	
	tuale tassa di ammissione e del sopraprezzo determinato dal-	
	l'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli amministratori.	
	L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli Am-	
	ministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio	
	ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.	
	Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo am-	
	ministrativo, la delibera di ammissione diverrà automatica-	
	mente inefficace, salva diversa delibera dell'organo ammini-	
	strativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori mo-	
	dalità di versamento e di ammissione del socio.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 7 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali;	
	c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti	
	dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali	
	a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;	
	d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, par-	
	tecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con	
	le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'organo ammini-	
	strativo;	
	e) se socio lavoratore, a concorrere alla gestione dell'im-	
	presa cooperativa con le modalità previste dalla Legge	
	142/2001 ed in particolare:	
	- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla	
	definizione della struttura di direzione e conduzione della	
	società;	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i pro-	
	cessi produttivi della società;	
	- contribuendo alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed al-	
	le decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svol-	
	ta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per	
	la cooperativa stessa;	
	f) se socio lavoratore, a porre in essere, con la propria	
	adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo, un ulteriore indistinto rapporto di lavoro su-	
	bordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta	
	concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	g) se socio lavoratore, ad osservare le delibere dell'assem-	
	blea dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale,	
	che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei	
	soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto	
	nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livel-	
	li occupazionali della società;	
	h) se socio fruitore, a partecipare fattivamente all'atti-	
	vità sociale istaurando specifici rapporti mutualistici con	
	la società finalizzati all'acquisizione dei servizi da que-	
	12	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	sta resi ai soci, in materia editoriale;	
	i) se socio persona giuridica a favorire il coordinamento	
	delle proprie attività nelle materie di cui all'oggetto so-	
	ciale con quelle realizzate dalla cooperativa.	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,	
	si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro	
	soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del pro-	
	prio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha ef-	
	fetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comuni-	
	cazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro	
	dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa o partecipano a società cooperative che per-	
	seguano identici scopi sociali, salvo specifica autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	In particolare, è fatto divieto ai soci lavoratori di far	
	parte contemporaneamente di altre società che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorren-	
	te, nonché senza espresso assenso dell'organo amministrati-	
	vo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi eser-	
	centi imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello del-	
	13	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	la società. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo	
	di soci lavoratori presso eventuali società controllate o	
	collegate.	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società, hanno diritto di esaminare il li-	
	bro dei soci e quello delle deliberazioni dell'assemblea dei	
	soci ai sensi dell'art. 2422 del codice civile.	
	Secondo quanto disposto dall'art. 2545-bis del codice civile	
	i soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno dirit-	
	to, qualora lo richieda almeno un decimo del numero comples-	
	sivo dei soci, ad esaminare il libro delle adunanze e deli-	
	berazioni del consiglio di amministrazione ed il libro delle	
	adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo, se existen-	
	te, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da	
	un professionista.	
	Art. 8 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio ordinario si perde per recesso, esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra so-	
	cio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro subordinato o autonomo.	
	Art. 9 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio cooperatore:	
	14	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	c) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti.	
	Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 8 comma 2, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del prov-	
	15	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	vedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 10 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto	
	o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel ver-	
	samento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o,	
	senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo ammini-	
	strativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano	
	costituite, che abbiano interessi o svolgano attività con-	
	trastanti con quelle della società;	
	d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbliga-	
	tori per l'ammissione;	
	e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità	
	relativamente a quanto previsto al precedente art. 7, oppure	
	nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	16	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	lutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dal-	
	l'alt 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o	
	insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arre-	
	cando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o	
	comportamenti che producano l'annullamento e/o la risolu-	
	zione di contratti di fornitura di servizi;	
	g) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'alt	
	2286 C.C.;	
	h) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei con-	
	fronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia	
	posto in liquidazione coatta amministrativa;	
	i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto socia-	
	le;	
	l) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nel-	
	l'ambito del lavoro e di servizi e/o con il suo comporta-	
	mento provochi danni nell'espletamento della attività sua	
	propria;	
	m) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-	
	va;	
	n) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di riso-	
	luzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o au-	
	tonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista	
	nel regolamento adottato ai sensi dell'alt 6 della Legge	
	142/2001.	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento	
	all'ulteriore rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-	
	tiva, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà	
	di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopervenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-	
	cezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'Organo amministrativo su tali materie sono deman-	
	date alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	artt. 49 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunica-	
	18	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-07-2020

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 12973030153

	zione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 12 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.	
	La Società può compensare con il debito derivante dal rim-	
	19	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	borso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutuali-	
	stiche fornite.	
	Art. 13 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente li-	
	berate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le mo-	
	dalità di cui al precedente articolo 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	20	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-07-2020

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 12973030153

	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI SOCI SOVVENTORI E	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Art. 15 - Soci finanziatori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ..	
	Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto.	
	Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i	
	soci sovventori disciplinati dall'art 4 della legge 31 gen-	
	naio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di parteci-	
	pazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa	
	legge n. 59.	
	La società cooperativa può emettere azioni correlate secondo	
	quanto previsto dall'art 2350 del C.C., azioni privilegiate	
	secondo le modalità di cui all'art. 2348 del C.C., azioni	
	riscattabili secondo quanto stabilito dall'art 2437-sexies	
	del C.C.; in tutti questi casi i diritti e gli obblighi dei	
	soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti	
	approvati con delibera di assemblea straordinaria.	
	Nei confronti dei "soci finanziatori", diversi dalle catego-	
	21	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	rie dei soci sovventori e dei possessori di azioni di par-	
	tecipazione cooperativa, di cui al precedente comma, si ap-	
	plicheranno in quanto compatibili e per quanto non disposto	
	dai regolamenti sopra citati, le disposizioni statutarie e	
	regolamentari previste in tema di "socio sovventore" in caso	
	di strumenti partecipativi provvisti del diritto di voto,	
	ovvero in tema di "azioni di partecipazione cooperativa" in	
	caso di strumenti finanziari privi del diritto di voto.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna as-	
	semblea generale.	
	I conferimenti dei soci finanziatori sottoscrittori di stru-	
	menti finanziari partecipativi sono imputati ad una speci-	
	fica sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non participa-	
	tivi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.	
	Art. 16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59,	
	che investono capitale nell'impresa al fine di costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali di questa.	
	22	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche.	
	Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di €. 100 (cento)	
	ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pa-	
	ri a 5 (cinque), per le persone fisiche e pari a 10 (dieci)	
	per le persone giuridiche.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'alt 2346 del codice civile.	
	Art. 18 - Deliberazione di emissione e diritti amministra-	
	tivi dei soci sovventori	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo	
	amministrativo.	
	I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori	
	in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati	
	con apposito regolamento di emissione, approvato con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 54, secondo comma, del	
	presente statuto, con il quale devono tra l'altro essere	
	stabiliti:	
	a) l'importo complessivo delle azioni dei soci sovventori	
	e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed	
	il loro valore di emissione;	
	23	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori e/o finanziatori sulle azioni emesse ovvero	
	l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare	
	lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del	
	C.C.;	
	c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle azioni emesse;	
	d) il termine minimo di durata del conferimento;	
	e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione	
	agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attri-	
	buiti alle azioni salvo quanto previsto al successivo arti-	
	colo 19;	
	f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 20.	
	Il Regolamento stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compre-	
	si detentori delle azioni che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei con-	
	ferimenti, secondo i criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci,	
	24	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-07-2020

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 12973030153

	nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente. Per	
	esprimere il voto in assemblea il socio sovventore deve es-	
	sere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.	
	I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei	
	soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati	
	amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleg-	
	gere più di un terzo degli amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve comunque essere co-	
	stituita da soci cooperatori.	
	Art. 19 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori	
	Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripar-	
	tazione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti	
	previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.	
	Il regolamento di cui all'art. 18 del presente statuto, può	
	stabilire in favore delle azioni destinate ai soci sovven-	
	tori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a	
	riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra	
	capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio	
	netto.	
	In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle	
	azioni dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'in-	
	terno prima di quello delle azioni dei soci cooperatori.	
	25	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	Ai fini della determinazione del valore delle azioni si ter-	
	rà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato,	
	sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi	
	compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coope-	
	ratori.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabi-	
	lito dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione del	
	relativo regolamento di cui all'art. 18 del presente statu-	
	to.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui al-	
	l'art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo	
	26	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato	
	ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.	
	In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art. 2344 C.C..	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.	
	Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente libere, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e o del patrimonio	
	27	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	nio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e de-	
	positato presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di € 500 (cinquecento).	
	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve	
	essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con	
	le modalità di cui al successivo articolo 54 secondo comma	
	del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:	
	- l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto	
	dei limiti sopra indicati; ed il loro valore nominale;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurienn-	
	ali approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoperte;	
	- gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate	
	nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dall'Assemblea straordinaria dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 19, primo comma.	
	Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divi-	
	28	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	sibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale	
	conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di par-	
	tecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per il loro intero	
	valore.	
	Ai fini della determinazione del valore delle azioni si ter-	
	rà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota	
	parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da so-	
	vrapprezzo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdi-	
	ta che eccede il valore nominale complessivo delle altre	
	azioni.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le mo-	
	dalità e nei termini previsti dal regolamento interno;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 - Recesso	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mini-	
	mo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede	
	29	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-07-2020

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 12973030153

	di emissione delle azioni medesime.	
	Il recesso del possessore di azioni di partecipazione coope-	
	rativa non può essere parziale.	
	In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei con-	
	fronti del socio titolare di azioni di partecipazione, salvo	
	quanto previsto all'art. 2344 C.C..	
	Ai soci titolari di azioni di partecipazione non si applica-	
	no le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e	
	le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui al-	
	l'art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo	
	corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato	
	ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spet-	
	tanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione si	
	applicano in quanto compatibili le procedure previste per	
	l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso	
	del socio cooperatore.	
	TITOLO V	
	STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI	
	Art. 23 - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la Cooperati-	
	va può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e se-	
	guenti cod. civ., nonché strumenti finanziari di debito, di-	
	30	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	versi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526, cod. civ.	
	In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di	
	cui al successivo articolo 54 secondo comma del presente	
	Statuto, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi che per i soci operatori	
	sottoscrittori di obbligazioni ai sensi dell'artt. 2410 e/o	
	strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni,	
	ai sensi dell'art. 2526, cod. civ., non possono eccedere i	
	limiti di cui al successivo articolo 27 lett. d) punto 2;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possesso-	
	ri degli strumenti finanziari e/o dei titoli di debito privi	
	di diritto di voto nonché al relativo rappresentante comune	
	si applica quanto previsto dalle norme di legge.	
	Art. 24 - Prestiti sociali	
	Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di de-	
	bito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina pre-	
	vista dall'alt 2526 cod. civ. in materia di titoli di debi-	
	31	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	to, gli importi versati dai soci della società cooperativa	
	ai sensi e per gli effetti dell'alt 13 del DPR n. 601 del 29	
	settembre 1973 e dell'alt. 10 della Legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclu-	
	sivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i	
	limiti di cui all'alt 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e	
	successive modificazioni.	
	Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in ba-	
	se ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui	
	all'articolo 54 primo comma del presente statuto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 - Patrimonio Sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da azioni del valore nominale di €. 50,00 (cinquan-	
	ta/00), comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del	
	capitale sociale. Le azioni complessivamente detenute da	
	ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di leg-	
	ge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappre-	
	sentati da azioni confluenti nel Fondo per il potenziamento	
	aziendale;	
	32	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazio-	
	zione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi	
	pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	4) dalle azioni, secondo le tipologie previste al precedente	
	articolo 15, di altri soci finanziatori.	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'alt	
	27 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci fi-	
	nanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai	
	soci operatori;	
	f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed	
	e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello sciogli-	
	mento della Società.	
	La riserva divisibile di cui al punto e) può essere riparti-	
	33	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	ta esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti fi-	
	nanziari diversi dai soci cooperatori.	
	La società non provvede alla emissione dei titoli azionari;	
	la qualità di socio è provata dall'Iscrizione nel libro dei	
	soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono median-	
	te annotazione nel libro stesso.	
	La società può costituire, con apposita delibera adottata	
	dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei	
	suoi membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destina-	
	to ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall'art.	
	2447-bis e seguenti del codice civile.	
	La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve esse-	
	re depositata ed iscritta ai sensi dell'art. 2436 del Codice	
	Civile.	
	Art. 26 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base	
	alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del co-	
	dice civile.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ri-	
	corrano i presupposti previsti dalla legge.	
	34	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale,	
	dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è	
	corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibi-	
	lità di esonero qualora esistano i presupposti di cui al-	
	l'art 2435-bis C.C.	
	Il bilancio deve, tra l'altro indicare:	
	- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distin-	
	guendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;	
	- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutua-	
	listica ai sensi dell'alt 2513 C.C.;	
	- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte dall'organo amministra-	
	tivo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27 - Destinazione dell'utile	
	E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superio-	
	re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo	
	35	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	comma dell'alt 2545-quater al Fondo di riserva legale;	
	b) ad una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11	
	della legge 31.01.92 n. 59 al Fondo mutualistico per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato	
	da distribuire:	
	1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dal-	
	l'art. 2545-quinquies del codice civile;	
	2. ai soci cooperatori sottoscrittori di strumenti finanzia-	
	ri partecipativi in misura non superiore a quanto stabilito	
	nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in	
	presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545- quinquies	
	del codice civile;	
	3. ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di parteci-	
	pazione cooperativa diversi dai soci cooperatori in quanto	
	sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi in mi-	
	sura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto	
	1), aumentato fino a due punti;	
	4. ai soci finanziatori diversi da quelli sopra ricordati	
	36	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi;	
	e) ad un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata	
	ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi	
	dai soci operatori;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di sole riserve indivisibili.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci possessori di strumenti finanziari partecipa-	
	tivi non operatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	E' vietata in ogni caso la distribuzione degli utili, sotto	
	qualsiasi forma, nell'esercizio in cui sono riscossi i con-	
	tributi previsti dal decreto legislativo 17 maggio 2017, n.	
	70, sue modifiche ed integrazioni, e negli otto esercizi	
	successivi, ai sensi della lettera e), comma 2, dell'artico-	
	lo 5 del decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70, sue mo-	
	difiche ed integrazioni.	
	Art. 28 - Ristorni	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutuali-	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-07-2020

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 12973030153

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo	
	amministrativo e/o assembleare ed eventualmente in apposito	
	regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54	
	primo comma del presente statuto.	
	Art. 29 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con let-	
	tera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente,	
	le indicazioni previste nel precedente art. 6.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	39	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	al Collegio arbitrale.	
	Art. 30 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al consiglio di amministrazione il proposto ac-	
	quirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indi-	
	cato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto	
	termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acqui-	
	rente.	
	Il socio finanziatore che intende trasferire le azioni deve	
	comunque inviare al consiglio d'amministrazione una proposta	
	di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci	
	della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati	
	l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo ri-	
	chiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui al-	
	l'art. 20, secondo comma, del presente statuto), le condi-	
	zioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenzia-	
	le acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.	
	Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimen-	
	40	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	to della predetta comunicazione, l'organo amministrativo de-	
	ve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i	
	soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, asse-	
	gnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del	
	ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio	
	del diritto di prelazione.	
	Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci de-	
	vono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la	
	propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento	
	di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo	
	costituisce il momento di perfezionamento del negozio tra-	
	slativo.	
	Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di	
	prelazione di cui al presente articolo si considera ineffi-	
	cace nei confronti della società e dei soci.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 31 - Organi sociali	
	La società adotta il sistema di amministrazione tradiziona-	
	le; di conseguenza gli organi della Società sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci qualora obbligatorio ai sensi di	
	legge o nominato dall'assemblea dei soci;	
	d) il soggetto incaricato del controllo contabile	
	41	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di par-	
	tecipazione cooperativa, se necessaria;	
	f) l'Assemblea speciale degli obbligazionisti, qualora ne-	
	cessaria.	
	Art. 32 - Assemblee	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'organo	
	amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi	
	ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso può	
	essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico)	
	e deve essere inviato all'indirizzo fornito dal socio con	
	messaggio di posta elettronica o con altro sistema di comu-	
	nicazione (lettera raccomandata A.R., telefax o diverso mez-	
	zo idoneo) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to.	
	In alternativa la convocazione deve essere effettuata me-	
	diante avviso pubblicato sui quotidiani "il manifesto" o	
	"Liberazione" almeno 8 giorni prima di quello fissato per	
	l'assemblea. Se entrambi i quotidiani sopra indicati hanno	
	cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'avviso deve al-	
	trisi essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8	
	giorni prima dell'adunanza e deve comunque indicare l'ordine	
	del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel terri-	
	torio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e	
	42	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	Art. 33 - Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e, se dovesse ritenerlo utile, appro-	
	va anche il bilancio preventivo;	
	b) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei pos-	
	essori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di	
	attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali	
	sono state emesse le azioni medesime;	
	c) determina il periodo di durata del mandato e il numero	
	dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede	
	alle relative nomine e revoche;	
	d) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presiden-	
	te del Collegio sindacale	
	e) procede alla nomina del soggetto incaricato del controllo	
	contabile;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto incaricato del	
	controllo contabile;	
	g) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;	
	h) approva i Regolamenti ad essa demandati dall'articolo 54	
	del presente Statuto	
	i) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	43	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	con le relative forme di apporto, anche economico, da parte	
	dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	il piano di mobilità;	
	j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 34 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:	
	a) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che	
	riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514	
	del codice civile;	
	b) sull'emissione degli strumenti finanziari;	
	c) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liqui-	
	datori;	
	d) sull'approvazione dei regolamenti ad essa demandati dal-	
	l'articolo 54 del presente Statuto;	
	e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla leg-	
	ge alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria non delibera in merito:	
	- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis	
	del codice civile;	
	- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;	
	- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza legale;	
	- agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normati-	
	44	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	ve;	
	- al trasferimento della sede sociale nel territorio nazio-	
	nale,	
	poiché tali materie, a norma del presente statuto sono at-	
	tribuite alla competenza dell'organo amministrativo.	
	Si applica in ogni caso l'art. 2436 del Codice Civile.	
	Art. 35 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi di-	
	ritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei so-	
	ci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti al-	
	l'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazio-	
	ne, sia ordinaria che straordinaria.	
	Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il cambiamento	
	dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga	
	della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il tra-	
	sferimento della sede sociale all'estero, l'assemblea	
	straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, de-	
	libererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei pre-	
	45	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	senti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresen-	
	tino almeno più di un terzo di tutti i soci aventi diritto	
	al voto.	
	Art. 36 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci cooperatori diversi dalle persone fisiche hanno di-	
	ritto a voto plurimo ai sensi di legge nella misura massima	
	di cinque voti.	
	Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero diffe-	
	renziato di voti a seconda dell'ammontare del conferimento	
	apportato, così come previsto dal regolamento approvato dal-	
	l'assemblea straordinaria dei soci e comunque nei limiti di	
	cui all'art 18 del presente statuto.	
	Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri	
	rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'or-	
	gano che li ha nominati.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria del socio delegante e che non sia:	
	46	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-07-2020

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 12973030153

	a) componente dell'organo amministrativo o di controllo;	
	b) società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo o a dipendenti di queste, ancorché soci.	
	La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. Nessun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	47	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indi-	
	cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzan-	
	te.	
	Art. 37 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza da uno dei vice presidenti, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legit-	
	timazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta	
	i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene	
	dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive	
	dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la	
	sua redazione.	
	Art. 38 - Assemblea speciale per i possessori di strumenti	
	finanziari	
	Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del	
	diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria	
	48	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	è chiamata a deliberare:	
	a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;	
	c) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;	
	f) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.	
	Rientra in tale categoria l'assemblea dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa la quale annualmente è chiamata altresì ad esprimere un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.	
	L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	49	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-	
	sore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei	
	titoli posseduti.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di	
	cui all'art. 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne	
	estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà	
	di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione del-	
	le deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli inte-	
	ressi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	nei confronti della Società.	
	Art. 39 - Consiglio di amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da	
	cinque a tredici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci,	
	che ne determina di volta in volta il numero. L'amministra-	
	zione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti	
	non soci, oppure a soci finanziatori con diritto di voto,	
	purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le perso-	
	ne indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei	
	componenti del Consiglio di amministrazione. All'interno del	
	Consiglio di Amministrazione devono essere rappresentate ob-	
	bligatoriamente tutte le categorie di soci previste ai sensi	
	del precedente articolo 5 e in particolare:	
	50	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	a) almeno un socio lavoratore ed un socio fruitore persona	
	fisica, quale che sia il numero dei consiglieri eletti;	
	b) almeno due rappresentanti degli enti e delle persone giu-	
	ridiche socie, qualora il numero dei consiglieri sia pari o	
	inferiore a nove, tre qualora il numero dei consiglieri sia	
	pari a undici, quattro, qualora il numero dei consiglieri	
	sia pari a tredici;	
	c) almeno due rappresentanti dei soci finanziatori, qualora	
	il numero dei consiglieri sia pari a sette, tre qualora il	
	numero dei consiglieri sia pari o inferiore a undici, quat-	
	tro qualora il numero dei consiglieri sia pari a tredici.	
	Qualora non siano presenti all'interno della compagine so-	
	ciale soci lavoratori né soci fruitori, in deroga alla di-	
	sposizione del primo comma del presente articolo, il Consi-	
	glio di Amministrazione è composto di un numero di Consi-	
	glieri pari a cinque.	
	Previa delibera Assembleare l'elezione dei membri del Consi-	
	glio di Amministrazione potrà avvenire sulla base di liste	
	presentate dai soci che siano in possesso del diritto di vo-	
	to nella relativa deliberazione assembleare. Ciascuna lista	
	dovrà rispettare, a pena di ammissibilità, la composizione	
	prevista nel precedente paragrafo e contenere tanti nomina-	
	tivi quanto sono i membri del Consiglio di Amministrazione	
	da eleggere.	
	Le liste dovranno essere depositate, secondo quanto indicato	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	nell'avviso di convocazione dell'assemblea, presso la sede	
	sociale nei sette giorni antecedenti quello fissato per	
	l'assemblea.	
	Avranno diritto di presentare una lista i soci che singolar-	
	mente o insieme ad altri siano complessivamente titolari di	
	una quota perlomeno pari al 20% (venti per cento) del capi-	
	tale sociale.	
	Le liste presentate senza l'osservanza di quanto previsto	
	nel presente articolo sono considerate non ammissibili e co-	
	me mai presentate.	
	Qualora venga adottato il sistema dell'elezione per lista,	
	ogni socio potrà votare una sola lista e risulteranno eletti	
	i candidati presenti nella lista che avrà ottenuto il mag-	
	gior numero dei voti assemblear!.	
	Qualora non venga presentata alcuna lista l'assemblea deli-	
	bera ai sensi di legge senza l'osservanza di quanto sopra	
	previsto.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili e non possono essere	
	nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più	
	Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea	
	dei soci ed un segretario, anche in via permanente ed anche	
	estraneo al Consiglio stesso.	
	52	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile,	
	gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi	
	amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del-	
	l'assemblea ordinaria della cooperativa. La mancanza di tale	
	atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di am-	
	ministratore.	
	Art. 40 - Compiti degli Amministratori	
	L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la	
	diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tut-	
	te le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'og-	
	getto sociale essendo dotato di ogni potere di amministra-	
	zione ordinaria e straordinaria della società e della facol-	
	tà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportu-	
	ni per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta inoltre all'organo amministrativo, l'adozione delle	
	seguenti deliberazioni:	
	- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 -	
	bis C.C.	
	- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza della società;	
	- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;	
	- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del terri-	
	torio nazionale;	
	- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.	
	53	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	In tali casi si applica l'art. 2436 del Codice Civile.	
	Art. 41 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo	
	Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o	
	più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissan-	
	do le relative attribuzioni e la retribuzione.	
	Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consi-	
	glio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un mem-	
	bro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consi-	
	glio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza dei voti dei componenti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in ter-	
	mini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	54	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	perativa e dalle sue controllate.	
	Art. 42 - Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale,	
	sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione	
	Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi neces-	
	sario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Am-	
	ministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nomi-	
	nati, ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori. In assenza	
	delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministra-	
	zione è costituito validamente e atto a deliberare qualora	
	siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i	
	componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo restan-	
	do il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si in-	
	tende approvata o non approvata a seconda di come ha votato	
	55	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	chi presiede la seduta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corri-	
	spondenza.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconfe-	
	renza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati e sia loro consentito seguire la discussione e	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di	
	Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si tro-	
	va il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario	
	della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscri-	
	zione del verbale sul relativo libro.	
	Art. 43 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima	
	categoria di soci alla quale appartenevano i consiglieri da	
	sostituire.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di cessazione dalla carica di tutti gli Amministra-	
	tori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Colle-	
	gio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frat-	
	56	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	tempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di man-	
	cata nomina del Collegio sindacale, il Consiglio di Ammini-	
	strazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assem-	
	blea perché provveda alla nomina del nuovo organo ammini-	
	strativo.	
	Art. 44 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Am-	
	ministratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindaca-	
	le se nominato, determinare il compenso dei membri del Comi-	
	tato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono	
	stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favo-	
	re della cooperativa.	
	Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attri-	
	buita un'indennità di cessazione di carica (costituibile an-	
	che mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi as-	
	sicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di	
	attribuzione di una percentuale di partecipazione agli uti-	
	li.	
	In mancanza di determinazione del compenso, si intende che	
	gli amministratori vi abbiano rinunciato.	
	Art. 45 - Rappresentanza	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentan-	
	za della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il	
	Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	57	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della società spetta altresì agli ammini-	
	stratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente desi-	
	gnato dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 46 - Collegio sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre mem-	
	bri effettivi e di due membri supplenti.	
	L'Assemblea che provvede alla nomina del Collegio Sindacale,	
	nomina il Presidente, e delibera il compenso annuo spettante	
	ai sindaci, valevole per tutta la durata del loro ufficio.	
	L'Assemblea che provvede alla nomina del Collegio Sindacale,	
	nomina il Presidente, e delibera il compenso annuo spettante	
	58	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	ai sindaci, valevole per tutta la durata del loro ufficio.	
	Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono	
	dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui	
	all'articolo 2399 C.C..	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli	
	intervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'alt	
	2404 C.C..	
	Art. 47 - Doveri del Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procede-	
	re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di con-	
	trollo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli ammini-	
	stratori notizie, anche con riferimento a società control-	
	59	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	late, sull'andamento delle operazioni sociali o su determi-	
	nati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispon-	
	denti organi delle società controllate in merito ai sistemi	
	di amministrazione e controllo e all'andamento generale del-	
	l'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausi-	
	liari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'As-	
	semblea, esercita anche il controllo contabile:	
	a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità tri-	
	mestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di	
	gestione;	
	b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle ri-	
	60	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-07-2020

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 12973030153

	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	d'esercizio, informando sulle condizioni di prevalenza ed i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico.	
	L'attività di controllo contabile è documentata in apposito	
	libro tenuto dal Presidente del collegio sindacale e secondo	
	le disposizioni di cui all'articolo 2421 C.C..	
	Art. 48 - Il controllo contabile	
	Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato un revi-	
	sore contabile o una società di revisione iscritti nell'ap-	
	posito registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giu-	
	stizia.	
	Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se	
	incaricati, decadono dalla carica, coloro che si trovano	
	nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies C.C..	
	L'incarico per il controllo contabile dura tre esercizi, con	
	scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incari-	
	co.	
	Il soggetto incaricato del controllo contabile è rieleggibi-	
	le.	
	La retribuzione annuale del soggetto incaricato del control-	
	lo contabile è determinata dall'Assemblea all'atto della no-	
	61	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-07-2020

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 12973030153

	mina, per l'intero periodo di durata dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricata del controllo contabile	
	effettua le verifiche, i controlli e le ispezioni secondo	
	quanto disposto dall'art. 2409-ter C.C.; esprime altresì,	
	con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di eserci-	
	zio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	L'attività di controllo contabile è documentata in apposito	
	libro tenuto secondo le disposizioni di cui all'articolo	
	2421 C.C..	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 49 - Clausola arbitrare	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo art. 50, salvo che non sia pre-	
	visto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrare di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	62	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci	
	e si estende alle contestazioni relative alla mancata accet-	
	tazione della domanda di adesione. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	Art. 50 - Arbitri e procedimento	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	25.000. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osser-	
	vati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono conveni-	
	63	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	re di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'alt.	
	35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	
	li cui si atterrano e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazio-	
	ne.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 51 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	64	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 31-07-2020

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale: 12973030153

	l'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 52 - Scioglimento anticipato	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.	
	Art. 53 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	65	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	1) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa e dai soci finanzia-	
	tori senza diritto di voto in generale, per l'intero valore	
	nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapp-	
	prezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e	
	delle riserve divisibili eventualmente spettanti;	
	2) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovven-	
	tori e dai soci finanziatori con diritto di voto in generale	
	per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, au-	
	mentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventual-	
	mente maturati e delle riserve divisibili eventualmente	
	spettanti;	
	3) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci coope-	
	ratori per l'intero valore nominale eventualmente rivaluta-	
	to, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi	
	eventualmente maturati e della quota di ristorno eventual-	
	mente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad in-	
	cremento del patrimonio sociale;	
	4) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 54 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rap-	
	66	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

ALTRA ECONOMIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Statuto aggiornato al 31-07-2020

Codice fiscale: 12973030153

	porti fra soci e cooperativa l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti, per quanto concerne la di-	
	sciplina dei rapporti tra la Società ed i soci ai fini di	
	determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto	
	previsto dalla Legge 142/2001, sottoponendoli all'approva-	
	zione dell'assemblea ordinaria dei soci che delibererà con	
	le maggioranze statutarie previste per l'assemblea straordi-	
	naria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per	
	quanto concerne la disciplina dei rapporti fra la Società ed	
	i soci finanziatori, sovventori, di partecipazione coopera-	
	tiva e possessori di strumenti finanziari di cui ai prece-	
	denti articoli 15, 16, 21 e 23, l'Organo amministrativo ela-	
	bora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art. 55 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riser-	
	ve e devoluzione	
	I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art.	
	2514 del codice civile in materia di remunerazione del ca-	
	pitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimo-	
	nio residuo e di devoluzione di una quota degli utili an-	
	67	

